



CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 13/12/2024

VERBALE

Proposta n. 2024/1944

DELIB. C.P. nr. 38

OGGETTO: APPROVAZIONE "SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, NONCHE' I RAPPORTI FRA LA MEDESIMA E GLI ENTI ADERENTI".

L'anno **duemilaventiquattro** addì **tredici** del mese di **dicembre** alle **ore 17:00** nella sala delle adunanze consiliari e con la simultanea e contestuale partecipazione mediante collegamento alla piattaforma informatica, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

PATELLI MONICA	Presente	MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
ALBERTINI FRANCO	Presente	PAPAMARENGHI JONATHAN	Assente
BONINI FEDERICO	Presente	POMPINI NADIA	Presente
CALZA PATRIZIA	Presente	SCAGNELLI GABRIELE	Presente
FERRI SERGIO	Presente	VALLA ROBERTA	Presente
GALVANI PAOLA	Presente		

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI**.

I Consiglieri Calza, Galvani, Pompini e Valla partecipano alla seduta in collegamento telematico.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.a PATELLI MONICA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 3) dell'o.d.g.

Il Presidente Monica Patelli illustra la proposta precisando che l'attuale schema di Convenzione per la SUA scade il 31 Dicembre e quindi occorre approvare un nuovo testo. La Convenzione che si propone all'approvazione, rispetto a quella attuale, viene naturalmente adeguata al nuovo codice degli appalti con l'introduzione di alcune novità:

- vengono regolati i rapporti tra SUA e i Comuni per quanto riguarda le gare relative alle diverse tipologie di partenariato pubblico privato (concessioni, finanza di progetto);
- viene leggermente incrementata la quota fissa di adesione alla Convenzione per tenere conto dell'incremento dei costi sostenuti dalla Provincia;
- vengono rimodulate le quote corrisposte alla Provincia come quota variabile a copertura dei costi e come quota incentivi tecnici;
- vengono rivisti i limiti massimi dei contributi versati alla Provincia diversificandoli per dimensione demografica dei Comuni;
- viene ridotto il contributo versato alla Provincia nel caso di ripetizione della gara.

Ricorda che lo schema di Convenzione posto in approvazione è stato preventivamente presentato ai Comuni e trasmesso loro il 15 novembre senza che siano prevenute osservazioni e che i Comuni che vorranno aderire dovranno procedere ad approvare la Convenzione nei rispettivi Consigli.

Bonini: si dichiara favorevole e d'accordo in merito alla modifica del differenziale sulla base delle dimensioni del Comune relativamente quota massima del variabile.

Scagnelli: ringrazia per il lavoro svolto e sottolinea che i Comuni dovranno portare la Convenzione nei propri Consigli comunali.

Al termine, nessun Consigliere intervenendo, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATI:

- il comma 88 dell'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni, che prevede *"la Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive"*;
- l'art. 62, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 36/2023, recante "Codice dei Contratti Pubblici" (d'ora in poi anche "Codice") che stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- l'art. 62, comma 6 del Codice che prevede che le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore a 500.000 euro:
 - a. procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

- b. ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
- c. procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- l'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 al Codice che stabilisce che per «attività di committenza ausiliaria» si intende quella consistente nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - 1. infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3. preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4. gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;
- l'art. 63, comma 1 del Codice, che stabilisce che *“è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza”;*
- che la Provincia di Piacenza è qualificata al massimo livello sia per lavori (L1) sia per servizi e forniture (SF1);
- l'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., il quale prevede che *“al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;*

DATO ATTO:

- che la Provincia, in quanto Ente di area vasta, svolge a norma della Legge n. 56/2014 una funzione di coordinamento e di supporto agli Enti locali e loro strutture organizzative;
- che al fine di svolgere tale funzione di coordinamento e di supporto, nel rispetto delle competenze e delle prerogative comunali, la Provincia di Piacenza ha costituito, nel gennaio 2015, la Centrale Unica di Committenza, poi Stazione Unica Appaltante, cui hanno aderito Comuni e Unioni di Comuni del territorio provinciale;

- che le Convenzioni disciplinanti i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) e i singoli Enti aderenti attualmente in essere, il cui schema è stato approvato con Delibera n. 37 del 30/11/2021, scadono al 31/12/2024;

PRESO ATTO che la Provincia di Piacenza, in data 15/11/2024, con nota di protocollo n. 33145 del 15/11/2024, a firma della Presidente, ha provveduto a trasmettere ai Sindaci e ai Presidenti delle Unioni di Comuni del territorio provinciale la bozza dello schema della nuova Convenzione per il triennio 2025-2027 con la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Piacenza al fine di raccogliere ogni eventuale osservazione in merito ai contenuti della stessa;

CONSIDERATO che entro la data del 28/11/2024 non sono pervenute osservazioni;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione, da sottoporre successivamente ai singoli Consigli Comunali dei Comuni e delle Unioni aderenti affinché a loro volta lo approvino, composto da n. 20 articoli, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

NELL'AVVISO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione della prossimità della scadenza al 31/12/2024 della Convenzione sopra citata e al fine di garantire il funzionamento della S.U.A. senza interruzioni;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante, Acquisti" ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la Dirigente del Servizio "Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR" ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile;

SENTITO il Segretario Generale;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modifiche;
- l'art. 1, comma 88, della Legge n. 56/2014;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e successive integrazioni e modifiche;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamata:

1. **di approvare** lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante (SUA) per il triennio 2025-2027 e i singoli Comuni e Unioni aderenti nel testo allegato alla presente sub A), composto da n. 20 articoli, quale parte integrante e sostanziale;

2. **di demandare** al Presidente di questa Amministrazione la sottoscrizione della Convenzione di cui al punto precedente con i singoli Comuni e Unioni che ne faranno richiesta;
3. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Provincia di Piacenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
4. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile."

I presenti risultano n. 10.

La votazione, palese per dichiarazione nominale, dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 10 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per dichiarazione nominale.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 10 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile

Il Presidente Monica Patelli chiede al Consiglio il rinvio al prossimo Consiglio provinciale della proposta al punto 4) all'o.d.g. ad oggetto: "MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (ART.1, DA COMMA 816 A COMMA 847, LEGGE 160/2019) APPROVATO CON D.C.P. N. 46 DEL 22/12/2020. APPROVAZIONE." non avendo potuto acquisire in tempo utile il parere dei Revisori dei Conti, che risponde positivamente alla richiesta del Presidente.

Il Presidente, constatato che non vi sono altre proposte all'o.d.g., dichiara chiusa la seduta alle ore 18:35.

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione magnetofonica che viene acquisita agli atti)

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PATELLI MONICA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI**

Allegato A)



PROVINCIA DI PIACENZA

SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, NONCHE' I RAPPORTI FRA LA MEDESIMA E GLI ENTI ADE-RENTI

T R A

La Provincia di Piacenza – Corso Garibaldi 50 - 29121 – Piacenza – c.f. 00233540335,
nella persona del Presidente pro tempore in carica, _____

E

L'Ente (denominazione), con sede a ____ in _____
c.f. _____ e p.i. _____ nella persona del

PREMESSO

- che l'art. 62, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, recante “Codice dei Contratti Pubblici” (d’ora in poi anche “Codice”) stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie le stazioni appaltanti devono essere

qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;

- che l'art.62, comma 6, del Codice prevede che le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore a 500.000 euro:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

- che l'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 al Codice stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;

- l'articolo 63, comma 1, stabilisce che *“è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno*

parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza”;

- che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, prevede: “*La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*”;
- che l'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che “*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*”;
- che la Provincia è qualificata al massimo livello sia per lavori (L1) sia per servizi e forniture (SF1);

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Ambito di operatività e oggetto della convenzione

1. La Stazione Unica Appaltante (d'ora in poi S.U.A.) della Provincia di Piacenza opera come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del Codice e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo in favore degli Enti aderenti le attività di committenza ausiliarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), numeri 2), 3) e 4) dell'allegato I.1 al Codice.

2. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della S.U.A. con il compito di curare, per conto dei Comuni e associazioni di Comuni aderenti, le procedure di gara per:
- l'acquisizione di beni e servizi per importi pari o superiori a € 140.000 euro o alla diversa soglia di volta in volta in vigore per l'affidamento di beni e servizi da parte di stazioni appaltanti non qualificate;
 - l'acquisizione di lavori per importi pari o superiori a € 500.000 o alla diversa soglia di volta in volta in vigore per l'affidamento di lavori pubblici da parte di stazioni appaltanti non qualificate;
 - la concessione di servizi e/o lavori di valore superiore alla soglia individuata dal legislatore entro la quale le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere autonomamente alla procedura di affidamento, per le quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

3. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza.

Art. 3 - Funzioni della Stazione Unica Appaltante

1. Alla Provincia di Piacenza, in funzione di Stazione Unica Appaltante, è attribuita la competenza in ordine alle procedure per l'individuazione del terzo contraente relativamente a lavori, forniture e servizi, con esclusione – di norma - di quelle direttamente gestibili dagli Enti Convenzionati ai sensi dell'art. 62, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.
2. La S.U.A. Provincia di Piacenza cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

a) designa un Responsabile del Procedimento per le fasi delegate alla S.U.A., con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, che, salvo differente disposizione organizzativa della Provincia di Piacenza, è individuato nel responsabile della “Stazione Unica Appaltante” della Provincia;

b) acquisisce il CIG;

c) riceve dagli Enti convenzionati apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla necessaria documentazione e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dall’Ente aderente;

c-bis) in caso di finanza di progetto ad iniziativa privata ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023, riceve dagli Enti convenzionati richiesta di predisposizione della procedura. Laddove – sulla base della normativa in quel momento applicabile – la valutazione della fattibilità della/e proposta/e presentata/e da operatori economici agli Enti convenzionati debba essere condotta dalla Provincia in qualità di stazione appaltante qualificata, la S.U.A. procede ad una valutazione circa la fattibilità della/e proposta/e presentata/e, verificandone la sostenibilità, la completezza e la coerenza documentale rispetto a quanto previsto dalla normativa ed indicando eventuali modifiche. Siffatta valutazione (amministrativo-giuridica, economico-finanziaria e, laddove non condotta dall’Ente aderente, anche tecnica) viene svolta dalla Provincia mediante incarico affidato a società specializzata nella valutazione delle proposte di finanze di progetto e facendo riferimento, laddove condotte dall’Ente aderente, all’esito di eventuali valutazioni tecniche rispetto alle proposte.

È fatta salva l'ipotesi residuale in cui l'Ente aderente abbia già proceduto a far valutare, per mezzo di società specializzata da esso incaricata, la/e proposta/e ad esso pervenute. In tale caso, laddove riconosca la correttezza e la completezza dell'attività condotta, la S.U.A. procederà alla valutazione della fattibilità della/e proposta/e sulla base delle risultanze di tale società.

Resta inteso che le attività di verifica e validazione per la componente dei lavori ricompresa nella proposta, nonché la responsabilità finale circa l'individuazione dell'operatore economico promotore e la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di quest'ultimo, così come la definizione degli aspetti di merito di tale proposta, resta in capo all'Ente aderente;

d) nel caso in cui la S.U.A. rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dall'Ente aderente, chiederà al responsabile del progetto, individuato dall'Ente, di regolarizzare la documentazione.

In tale caso il termine per l'attivazione della procedura di gara di cui al comma 4 del presente articolo è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;

e) collabora con l'Ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti del capitolato parte amministrativa e/o dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati; resta inteso che la responsabilità finale dei documenti che formano parte integrante del progetto resta del progettista;

f) individua, in accordo con il R.U.P. dell'Ente aderente, la procedura di gara per la scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;

- g) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la S.U.A. effettua un controllo in merito alla coerenza, ragionevolezza, logica e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica. Concorda con l'Ente convenzionato i singoli elementi ed eventuali sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali, gli eventuali criteri motivazionali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e dai provvedimenti consequenziali;
- h) una volta ricevuta tutta la documentazione ed effettuate con riscontro positivo le verifiche, la S.U.A. redige gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e/o lettera di invito e tutta la modulistica di partecipazione necessaria). Siffatta documentazione è adottata dal Responsabile del Procedimento della S.U.A. mediante apposita determinazione di indizione della procedura di gara, a fronte della trasmissione della decisione a contrarre adottata dal RUP dell'Ente aderente o dall'eventuale RUP dell'Ente nominato quale capofila ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. k, della presente Convenzione;
- i) provvede ai connessi adempimenti di trasmissione del bando di gara alla BDNCP per mezzo della PAD, ai fini della pubblicazione del bando di gara, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta o negoziata, nonché all'organizzazione delle sedute di gara;
- j) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

k) nel caso in cui più Enti aderenti manifestino la necessità di ricorrere a procedure per l'affidamento della stessa tipologia di servizio o fornitura con il medesimo arco temporale di riferimento, propone l'espletamento di una gara congiunta, in ossequio al principio di economicità del procedimento amministrativo; in tal caso gli Enti aderenti designano un Ente capofila e un R.U.P. capofila ai sensi dell'art. 15 del Codice;

l) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la S.U.A. adotta l'atto di nomina della Commissione giudicatrice con eventuali spese a carico dell'Ente convenzionato. Per la scelta dei commissari valgono le disposizioni previste dall'art. 93 e, per gli affidamenti di appalti di importo inferiore alle soglie europee, dall'art. 51 del D.Lgs. 36/2023. I membri della Commissione saranno individuati dall'Ente aderente, eventualmente in collaborazione con la S.U.A., fatta salva l'adozione dell'atto di nomina a cura della S.U.A. che ne garantirà anche la pubblicazione sul proprio sito, unitamente ai curricula ai sensi dell'art. 28, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

m) tiene costantemente informato l'Ente convenzionato di ogni sviluppo riguardante la procedura di affidamento;

n) provvede, attraverso il Responsabile del Procedimento per le fasi delegate alla S.U.A., all'apertura delle buste amministrative e all'esame del relativo contenuto;

o) provvede alle eventuali esclusioni dei concorrenti durante la procedura di gara;

p) completata la fase di verifica in merito ai requisiti di ordine generale e di ordine speciale dichiarati dall'aggiudicatario proposto in sede di gara, la S.U.A. adotta la determinazione di aggiudicazione; la S.U.A. trasmette, dunque, la determinazione di aggiudicazione adottata e il fascicolo di gara comprendente

copia delle offerte (economica ed eventualmente tecnica dell'aggiudicatario)

al R.U.P. dell'Ente aderente, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a

carico di detto Ente;

q) gestisce le istanze di accesso agli atti pervenute con riferimento alla fase di ga-

ra, con il supporto del R.U.P. dell'Ente convenzionato per la valutazione – nei

termini di legge – dell'effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali ri-

spetto alle offerte e alle giustificazioni di anomalia presentate dagli operatori

economici che debbano dare luogo ad omessa o parziale ostensione;

r) collabora con gli Enti Aderenti nella gestione di eventuali contenziosi insorti

in relazione alla procedura di affidamento.

3. La Provincia indica, nel bando e nel disciplinare di gara, l'avvenuto conferimento di funzione di Stazione Appaltante ai sensi della presente convenzione.

4. Resta inteso che la S.U.A., a seguito della richiesta dell'Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti. Di norma, l'attivazione della procedura, avverrà entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione di tutti i documenti di competenza dell'Ente aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste; si rinvia al riguardo al precedente comma 2, lett. d). La S.U.A. si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dagli Enti Aderenti entro il termine di 20 gg. (giorni venti) dalla ricezione degli stessi.

Sono fatti salvi i tempi necessari per la verifica della fattibilità della/e proposta/e da parte di società specializzata ai sensi del precedente comma 2, lett. c-bis).

5. La S.U.A. utilizza la piattaforma telematica "SATER", messa a disposizione da Intercent-ER, per l'espletamento delle procedure di gara.

6. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la S.U.A. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente Aderente.

Art. 4 - Attività di competenza dell'Ente aderente

1. L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla S.U.A., quale organo straordinario, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.

2. Restano di competenza del singolo Ente Aderente:

a. la nomina del RUP (Responsabile Unico di Progetto) *ex art. 15* del Codice dei Contratti, tenuto a svolgere le funzioni a suo carico previste dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 15 e artt. 6 e 7 dell'Allegato I.2 al Codice);

b. le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o beni da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;

c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti di programmazione ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI;

d. l'individuazione della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto e alla classe di importo;

e. l'individuazione dell'importo dell'affidamento, degli eventuali oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso e dei costi di manodopera, della durata del contratto in caso di acquisizione continuativa di beni e servizi, nonché, in accordo con la SUA, della procedura di gara per la scelta del contraente, del cri-

terio di aggiudicazione, degli elementi di valutazione e dei relativi pesi ponderali;

f. l'adozione della decisione a contrarre;

g. l'adozione degli atti consequenziali alla trasmissione della determinazione di aggiudicazione approvata dalla S.U.A., con particolare riferimento all'assunzione degli impegni di spesa connessi all'aggiudicazione e all'eventuale disposizione di esecuzione anticipata dell'appalto/concessione nelle more della stipula del contratto;

h. la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice e degli artt. 1, comma 4 e 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;

i. l'affidamento della direzione dei lavori, ovvero l'individuazione del Direttore dell'esecuzione;

j. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;

k. il collaudo statico e tecnico-amministrativo;

l. la comunicazione e trasmissione delle schede relative alla fase esecutiva all'Osservatorio dei contratti pubblici di tutte le informazioni previste dal Codice dei Contratti; l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e CUI (Codice Unico Intervento);

m. il rimborso alla Provincia di Piacenza dell'importo del contributo obbligatorio all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

3. L'Ente Aderente comunica alla S.U.A., trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio preventivo o dalla variazione del medesimo in corso d'anno per applicazione dell'avanzo o di eventuali finanziamenti assegnati, gli elenchi delle opere,

dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.

4. Su richiesta, l'Ente Aderente comunica alla S.U.A. ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.
5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente.
6. L'Ente aderente, in accordo con la Provincia, può procedere al comando di proprio personale presso la SUA per affrontare picchi dei carichi di lavoro della SUA stessa; in tal caso il costo del personale messo a disposizione sarà decurtato dall'ammontare delle somme da assegnare alla gestione associata delle funzioni di cui all'art. 11.

Art. 5 - Responsabile unico del progetto

1. L'Ente Aderente nomina il Responsabile unico del progetto, *ex art. 15* del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del Dirigente o Responsabile del Servizio interessato all'espletamento della gara.
2. L'attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene su richiesta del RUP designato dall'Ente aderente alla S.U.A.
3. La richiesta deve contenere l'indicazione del programma redatto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 da cui risulti l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione

all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

4. Con la successiva decisione a contrattare dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla S.U.A. come previsto dal successivo art. 11.

5. Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti Aderenti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà:

a. trasmettere tempestivamente alla S.U.A. le informazioni e i dati da questa richiesti per la predisposizione della documentazione di gara;

b. adottare e trasmettere alla S.U.A. la decisione a contrattare che approva la documentazione tecnica di competenza dell'Ente aderente (Progetto, Capitolato, Piano Economico-Finanziario, etc.); la decisione a contrattare dovrà riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o del servizio e/o fornitura desumibile dal quadro economico e, nel caso di spesa di investimento, l'indicazione dell'accertamento delle risorse che si finanziano;

c. procedere al versamento della "Quota fissa" e "Quota incentivi" dovuti alla S.U.A., nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 11;

d. procedere al pagamento a proprio carico, della "Quota variabile", pena la mancata attivazione della procedura di gara;

e. assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spe-

sa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente;

- f. fermo restando quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.51 del medesimo decreto, indicare i membri della commissione giudicatrice, eventualmente individuati in collaborazione con la S.U.A. (ad eccezione del segretario verbalizzante messo a disposizione dalla Provincia di Piacenza fra i propri dipendenti assegnati alla S.U.A.), nel caso di criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV), comunicandone i nominativi immediatamente dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte ed allegando, per ciascun soggetto, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, corredate dai relativi curricula (aggiornati e redatti in formato europeo) dai quali si possano desumere le professionalità necessarie in relazione alla tipologia e all'importo della procedura;
- g. valutare la moralità professionale degli operatori economici ai sensi degli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti pubblici, in questo direttamente supportato dagli approfondimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali esperiti dalla S.U.A.;
- h. valutare, ai sensi dell'art. 11 del Codice, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario proposto abbia dichiarato, in sede di gara, di applicare un CCNL diverso da quello individuato nel progetto a base di gara, supportato dalla S.U.A.;
- i. valutare – ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice – la congruità dei costi di manodopera dichiarati dall'aggiudicatario proposto nell'offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nonché la sussistenza dei presupposti

per l'eventuale attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 del Codice, supportato dalla S.U.A.;

j. curare, con il supporto della eventuale commissione giudicatrice, la valutazione delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice, in relazione alle risposte ricevute dalle concorrenti sottoposte a verifica di congruità; la S.U.A. predispone apposita modulistica per la richiesta di spiegazioni ai sensi del medesimo articolo, con gli eventuali opportuni adattamenti al caso concreto che il RUP ritenga necessari e, inoltre, mette a disposizione gli approfondimenti giurisprudenziali in merito al giudizio di anomalia dell'offerta;

k. accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice;

l. fornire supporto alla S.U.A. per la valutazione dell'effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 2, lett. q);

m. gestire le istanze di accesso agli atti pervenute con riferimento alla fase esecutiva dell'appalto/concessione;

Art. 6 - Procedure obbligatorie

1. L'Ente aderente ha l'obbligo di verificare preventivamente, rispetto al conferimento delle procedure di gara alla S.U.A., l'esistenza di eventuali convenzioni Consip/Intercenter (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006);

2. Nel caso di esistenza di convenzioni Consip/Intercent-ER/della Città Metropolitana di Bologna attive, gli Enti interessati, valuteranno la possibilità/opportunità di procedere ad acquisto "extra convenzioni", fornendone adeguata motivazione nella

decisione a contrattare tenendo conto dei parametri di prezzo/qualità quale limite massimo per la base di gara. Diversamente, ogni Ente provvederà autonomamente alla relativa adesione alla Convenzione Consip/Intercent-ER/della Città Metropolitana di Bologna ovvero alla negoziazione ricorrendo ai mercati elettronici nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di e-procurement per tale strumento.

3. Nel caso di convenzioni Consip/Intercent-ER/della Città Metropolitana di Bologna, attivate successivamente all'affidamento tramite la Stazione Unica Appaltante, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della L. 135/2012 e s.m.i.

Art. 7 - Ulteriori eventuali competenze della Provincia di Piacenza

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, l'Ente Aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della Provincia di Piacenza anche per le funzioni tecniche connesse a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 - b) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 41 e degli artt. 6 e seguenti dell'Allegato I.7 al del Codice dei contratti; il progetto di fattibilità elaborato sarà trasmesso all'Ente Aderente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro giorni 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;
 - c) redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell'art. 41 e degli artt. 22 e seguenti dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, da trasmettere all'Ente Aderente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro

giorni 30 dal ricevimento degli atti;

d) verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti;

e) istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell'intervento;

f) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

g) collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 116 del Codice dei contratti.

2. Il costo per l'eventuale affidamento alla Provincia di Piacenza di una o più fra le ulteriori competenze previste dal presente articolo non è ricompreso nelle quote di cui al successivo art. 11 e verrà determinato nell'atto aggiuntivo stipulato a parte.

3. L'attivazione delle funzioni tecniche indicate ai punti precedenti è subordinata alla decisione della Provincia di Piacenza, tenuto conto del carico di lavoro e dell'organizzazione del personale della Provincia medesima.

Art. 8 - Rapporti con il Comune Capoluogo

1. Nell'ottica della massima collaborazione istituzionale, volta ad incentivare lo sviluppo e la coesione del territorio, la S.U.A., ai sensi dell'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., cura per conto del Comune Capoluogo, con le modalità disciplinate dalla presente convenzione, gli appalti che quest'ultimo ritiene di affidare alla stessa, ferma restando la preventiva valutazione della Provincia di Piacenza in merito al carico derivante dal complesso di attività da svolgere.

2. Il Comune Capoluogo partecipa alle spese sopportate dalla Provincia di Piacenza per il funzionamento della S.U.A. nella misura disposta dall'articolo 11, comma 2, lettera b) (quota variabile), comma 3 (incentivi per funzioni tecniche), comma 7 e

comma 9 (contributo Anac) della presente convenzione relativamente ad ogni procedura per le quali la S.U.A. svolge attività di committenza.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 9 - Regole di organizzazione e funzionamento

1. La S.U.A. è operativa presso la Provincia di Piacenza, che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, nonché i propri locali destinati alla convegnistica per le sedute delle Commissioni giudicatrici (sia pubbliche che riservate) che non si svolgano da remoto.
2. La S.U.A. agisce mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo.

CAPO III

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data del 1° gennaio 2025 e avrà scadenza il 31.12.2027.
2. Il recesso del singolo Ente Aderente è consentito al termine dei procedimenti in corso già affidati alla S.U.A., con formale preavviso che dovrà pervenire a quest'ultima entro il termine di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione del procedimento di selezione del contraente.
3. Il recesso della S.U.A., è consentito al termine dei procedimenti in corso già affidati, con formale preavviso che dovrà essere trasmesso agli Enti interessati, entro il termine di 3 (tre) mesi.

Art. 11 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni di affidamento previste nella presente convenzione sono sostenute con la partecipazione degli Enti Aderenti.
2. Ciascun Ente Aderente partecipa alle spese sopportate dalla Provincia di Piacenza per il funzionamento della S.U.A. in base a:
 - a. una “quota fissa di adesione” per ogni anno di durata della presente convenzione, pari a 30 centesimi (€ 0,30) per abitante con riferimento al 31/12 dell’anno antecedente a quello di riferimento, con una soglia minima di € 100. Nel caso di un Ente che si convenzioni per la prima volta, la quota fissa di adesione per il primo anno sarà dimezzata rispetto alla quota teoricamente dovuta, e pertanto corrisponderà alla Provincia la somma di € _____. La quota fissa di adesione annuale è dovuta integralmente anche nel caso in cui l’adesione avvenga in corso d’anno;
 - b. una “quota variabile” pari allo 0,45% dell’importo a base di gara di ciascun appalto, e, in caso di concessione, pari allo 0,45% del valore della concessione così come calcolato ai sensi dell’art. 179 del Codice dei Contratti pubblici, con un tetto massimo di € 10.000. Siffatto tetto è stabilito in € 6.000 in caso di Comuni con abitanti pari o inferiori a 1.000 e in € 7.000 in caso di Comuni o Unioni con abitanti fra 1.001 e 5.000, con riferimento al 31/12 dell’anno antecedente a quello di attivazione della gara;
 - c. il rimborso delle spese della società specializzata incaricata dalla Provincia per la valutazione della fattibilità della/e proposta/e di finanza di progetto ad iniziativa privata pervenuta/e all’Ente aderente, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2, lett. c-bis).

3. Sono altresì dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dalla normativa nella misura dello 0,35% dell'importo dell'affidamento e, nel caso di concessioni, del valore della concessione, come previsto dall'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (che include la quota del 20% del comma 5), come statuito dal comma 8 del medesimo articolo, con un tetto massimo di € 9.000.

Siffatto tetto è stabilito in € 6.000 (che include la quota del 20% del comma 5) in caso di Comuni con abitanti pari o inferiori a 1.000 e in € 7.000 (che include la quota del 20% del comma 5) in caso di Comuni o Unioni con abitanti fra 1.001 e 5.000, con riferimento al 31/12 dell'anno antecedente a quello di attivazione della gara. La ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della S.U.A..

Le somme assegnate alla S.U.A. da parte di ciascun Ente Aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Incentivi ex art 45, comma 8, D. Lgs. 36/2023 per i compiti svolti dalla S.U.A.".

4. Per le Unioni di comuni la quota fissa di adesione si intende assolta dal versamento dei singoli Comuni; restano a carico dell'Unione la quota variabile e gli incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 3.

5. Per i Comuni ricadenti nel territorio di altre province la quota fissa di adesione e la quota variabile di cui al comma 2 del presente articolo sono pari rispettivamente a 50 centesimi (€ 0,50) per abitante e allo 0,60% dell'importo posto a base di gara di ciascun appalto o del valore della concessione (con il tetto di € 10.000, senza applicabilità delle riduzioni di cui alla lettera b. del precedente comma 2); saranno altresì dovuti gli incentivi per funzioni tecniche di cui al precedente comma 3.

6. Gli importi di cui al comma due corrispondono forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento dell'appalto, comprese quelle per l'eventuale utilizzo sale riunioni,

apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale.

7. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 3 e, pertanto, rimangono a carico dell'ente aderente le spese per le commissioni giudicatrici e quant'altro non previsto a carico della S.U.A. nella presente convenzione.

8. Le somme spettanti alla S.U.A., secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente a mezzo versamento sul Conto di Tesoreria della Provincia di Piacenza: girofondi banca d'Italia conto corrente n: 0060398, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare, tramite l'indirizzo pec provpc@cert.provincia.pc.it, l'avvenuta esecuzione.

La "QUOTA FISSA DI ADESIONE ALLA S.U.A." dovrà essere versata al momento della sottoscrizione della presente convenzione e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno, pena la mancata attivazione delle procedure per conto dell'Ente aderente.

La "QUOTA VARIABILE" dovrà essere corrisposta prima dell'attivazione di ciascuna procedura di affidamento, pena la mancata attivazione della procedura di gara.

Il mancato versamento di tali quote comporterà il mancato avvio della procedura di gara richiesta.

Il "RIMBORSO DELLE SPESE DI VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA' DELLA/E PROPOSTA/E DI PROMOTORI PRIVATI" sostenute dalla Provincia a favore di società specializzata, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. c-bis), dovrà essere effettuato alla Provincia dall'Ente aderente entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione contenente la valutazione di fattibilità, anche in caso di mancata attivazione della relativa procedura di gara per mancata dichiarazione di

pubblico interesse della proposta da parte dell'Ente aderente e/o mancata recepimento delle modifiche proposte rispetto alla/e proposta/e presentata/e e/o in caso di procedura di gara deserta.

9. L'Ente aderente è inoltre tenuto al rimborso alla Provincia di Piacenza della quota per il contributo di gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella misura da quest'ultima stabilito, anche in caso di gara deserta.

10. In caso di gara andata "deserta", l'Ente aderente, qualora ritenesse di ricorrere nuovamente alla S.U.A. per l'indizione della procedura avente lo stesso oggetto, sarà tenuto al pagamento integrale del contributo di gara a favore di ANAC, nonché del 30% della "Quota variabile" e della "Quota incentivi" calcolate rispetto al valore di tale nuova procedura, che saranno dovute interamente solo per il primo esperimento. Qualora, tenuto conto del valore della nuova procedura, trovino applicazione i tetti massimi indicati al precedente comma 2, lett. b) e al precedente comma 3, la quota del 30% viene calcolata rispetto agli importi di siffatti tetti massimi; rispetto alla nuova procedura saranno dunque dovuti rispettivamente € 3.000,00 quale "Quota variabile" ed € 2.700 quale "Quota incentivi" (ridotti ad € 1.800,00 quale "Quota variabile" ed € 1.800,00 quale "Quota incentivi" in caso di Comuni con abitanti pari o inferiori a 1.000, ad € 2.100,00 quale "Quota variabile" ed € 2.100,00 quale "Quota incentivi" in caso di Comuni o Unioni con abitanti fra 1.001 e 5.000).

Art. 12 - Strumenti di comunicazione e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la S.U.A. e l'Ente avvengono tramite posta certificata ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.

2. Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente e l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente medesimo, essendo la Provincia totalmente estranea, così come previsto dal precedente art. 3, co.2. Resta comunque fermo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 20, comma 4.

Art. 13 – Comitato per il monitoraggio

1. E' istituito un Comitato – composto dal Responsabile della S.U.A. e da un referente designato da ognuno degli Enti aderenti – che ogni anno predispose una relazione che illustri sinteticamente le attività svolte dalla S.U.A. in quell'anno, e che formula eventuali proposte di miglioramento.

Art. 14 - Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.
3. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

Art. 15 - Contenzioso

1. Le spese connesse ad eventuale contenzioso legato alle procedure di affidamento sono sostenute in uguale misura dall'Ente aderente e dalla Provincia.
2. Le spese connesse ad eventuali risarcimenti danni sono assunte dall'Ente aderente.
3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Clausole di adesione

1. La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla S.U.A. il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.
2. La sottoscrizione della presente convenzione è vincolante per gli Enti aderenti che si impegnano a rivolgersi alla S.U.A. per ogni procedura di gara che rientri nelle casistiche descritte dall'art. 2.
3. La presente convenzione è potenzialmente aperta all'adesione di Enti pubblici diversi dai Comuni e Unioni di Comuni, operanti sul territorio provinciale secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, ferma restando la preventiva valutazione della Provincia di Piacenza in merito al carico derivante dal complesso di attività da svolgere prioritariamente a favore dei Comuni ed Unioni aderenti.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'Ente è tenuto al versamento, secondo le modalità di cui al precedente art. 11, dei seguenti importi:

- una “Quota variabile” pari allo 0,8% dell’importo a base di gara di ciascun appalto e, in caso di concessione, del valore della concessione così come calcolato ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 36/2023, con un tetto massimo di € 15.000;
- incentivi per le funzioni tecniche nella misura dello 0,35% dell’importo dell’affidamento e, nel caso di concessioni, del valore della concessione come previsto dall’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (che include la quota del 20% del comma 5) e dal comma 8 del medesimo articolo, con un tetto massimo di € 9.000,00; la ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della S.U.A..

5. In caso di Ente pubblico partecipato dalla Provincia di Piacenza, la “Quota variabile” è ridotta allo 0,45% e il tetto massimo ad € 10.000.

Art. 17 - Registrazione

1. La convenzione da stipularsi fra la Provincia di Piacenza e gli Enti aderenti è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella “B” Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n°642.
2. La convenzione potrà essere registrata in caso d’uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 18 - Contenzioso relativo all’attivazione della convenzione

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di mediazione. Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro di Piacenza.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.
2. I dati di cui la S.U.A. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento 679/2016 e, ove ancora applicabile, dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 36/2023 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.
2. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al D.Lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
3. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario disciplinare nuovamente una o più clausole di cui alla presente Convenzione, per renderle coerenti con la normativa vigente, entrambe le parti possono proporre le modifiche o integrazioni all'altra parte, al fine di addivenire ad un'appendice alla presente convenzione da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

4. Quanto indicato al comma precedente trova applicazione anche con riferimento alla gestione della fase esecutiva dei contratti pubblici regolati dalla presente Convenzione, al fine di tenere conto degli eventuali obblighi normativi in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la gestione della fase esecutiva e disciplinare i rapporti, anche finanziari, fra Provincia ed Ente aderente per la gestione di detta fase esecutiva.

Redatto sin qui in due esemplari, letto, accettato e sottoscritto

LA PROVINCIA DI PIACENZA

IL COMUNE/ENTE ADERENTE



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio "Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante, Acquisti"
Dirigente: Dott. Andrea Tedaldi**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1944/2024 del Attività Contratti ad oggetto: APPROVAZIONE "SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, NONCHE' I RAPPORTI FRA LA MEDESIMA E GLI ENTI ADERENTI", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 05/12/2024

**Sottoscritto dal Dirigente
(TEDALDI ANDREA)
con firma digitale**



Provincia di Piacenza

UFFICIO DI STAFF BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1944/2024 ad oggetto:
APPROVAZIONE "SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, NONCHE' I RAPPORTI FRA LA MEDESIMA E GLI ENTI ADERENTI". si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Piacenza li 05/12/2024

**Sottoscritto dal Dirigente del
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e
Acquisti
(TOSCANI ANGELA)**

con firma digitale



Provincia di Piacenza

Servizio Personale e Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 38 del 13/12/2024

Servizio Istruzione, Pari Opportunità, Stazione Unica Appaltante e acquisti

Proposta n. 1944/2024

Oggetto: APPROVAZIONE "SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, NONCHE' I RAPPORTI FRA LA MEDESIMA E GLI ENTI ADERENTI"

La deliberazione sopra indicata:
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 16/12/2024

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale